

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 67

Riunione del 14 aprile 2010

66.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- PALLAVOLO VIRTUS VOLLEY 1962 in persona del Presidente. p.t.
- GERACI RITA n.q. di Presidente p.t.Soc. Pallavolo Virtus 1962

Sono presenti:

- Avv. Costanza	Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas	Martone	- Vice presidente
- Avv. Antonio	Amato	- Componente - Relatore

La Commissione Giudicante Nazionale

vista la relazione ex art. 72 R.G. della Procura federale, con la quale sono stati deferiti:

- Geraci Rita, *"per non aver ... ottemperato all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva in capo all'atleta RASO Annalisa, pur avendone garantito il possesso con la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento o di riaffiliazione"*. Con richiesta della sospensione da ogni attività federale per mesi sei.
- Pallavolo Virtus Volley 1962 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 55 per i medesimi fatti contestati al suo Presidente. Con richiesta della multa per €300.

Disposta l'instaurazione del giudizio e la convocazione degli incolpati per la riunione del 14 aprile 2010 alla quale erano presenti: per la Procura Federale l'Avv. Marchei che insisteva nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 R.G. e sopra riportate, nonché per gli incolpati la sig. ra Rita Geraci di persona.

Udite le parti ed esaminati gli atti;

RILEVATO

che il presente procedimento trae origine da quello innanzi alla CTA per lo scioglimento del vincolo, promosso dall'atleta Annalisa Raso la quale adduceva, tra le ragioni poste a fondamento dell'azione, la mancata sottoposizione a visita medica. La CTA, pertanto, con provvedimento affisso all'albo in data 10.12.2009 (motivazioni depositate il 16.12.2009), disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti del caso;

che la Procura federale, con atto di incolpazione del 14.2.2010, regolarmente comunicato agli odierni incolpati, informava gli stessi dell'apertura delle indagini in ordine al seguente addebito: *"non aver ottemperato all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva in capo all'atleta RASO Annalisa, pur avendone garantito il possesso con la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento"*, invitando gli incolpati a produrre note difensive e documenti in ordine a tali addebiti;

che con memoria difensiva, nel presente giudizio, gli incolpati hanno eccepito la violazione del principio del *"ne bis in idem"* per essere stati in precedenza già sanzionati per le medesime infrazioni disciplinari oggetto del presente procedimento. Segnatamente la CGN con provvedimento del 2.3.2010 aveva sanzionato gli odierni incolpati per non aver sottoposto a visita medica diverse atlete tra le quali la tesserata Raso Annalisa, in relazione alla corrente stagione agonistica (2009-2010);

che nel corso della riunione del 14.4.2010 la Procura Federale ha replicato alla suesposta eccezione di *"bis in idem"* sostenendo che oggetto del deferimento fosse la mancata sottoposizione a visita medica dell'atleta Raso non solo con riferimento alla corrente stagione agonistica ma anche alle due precedenti.

OSSERVA

L'eccezione formulata dagli incolpati appare fondata. Infatti, nell'atto di incolpazione con il quale gli incolpati sono stati messi a conoscenza dei fatti loro contestati non vi è riferimento alcuno a quale stagione agonistica fosse riferita la violazione dell'obbligo di sottoporre l'atleta a visita medica.

Né peraltro a tale mancanza può sopperire il richiamo alla decisione della CTA. Decisione in cui, peraltro, è assente alcun riferimento temporale.

Ciò posto, attesa la indeterminatezza dell'atto di incolpazione ed in considerazione dell'impossibilità di estendere la contestazione disciplinare a fatti non chiaramente individuati, pena la lesione del diritto di difesa, questa Commissione ritiene di non doversi procedere per essersi in precedenza già pronunciata.

PQM

Dispone il non luogo a sanzione.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 27 aprile 2010